

## Aggiornamento normativo Bancario, finanziario e assicurativo

n. 562 / 2024

### Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

#### I. Normativa europea

- ✓ **CASP:** in consultazione pubblica la modifica degli RTS sul punto di contatto centrale
- ✓ **IFR:** EBA pubblica un Final Report recante un nuovo progetto di modifica degli ITS
- ✓ **CCP:** pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2987/2024 e la Direttiva (UE) 2994/2024
- ✓ **MiCAR:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione

#### II. Normativa italiana

- ✓ **BRRD:** Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti in materia di capacità complessiva di risanamento di banche e SIM
- ✓ **CRR3:** Banca d'Italia consente agli intermediari finanziari l'applicazione facoltativa anticipata.
- ✓ **Cartolarizzazioni STS:** Consob si conforma agli orientamenti EBA

### Imprese di Assicurazione

#### I. Normativa europea

- ✓ **SOLVENCY II:** EIOPA avvia sei consultazioni

#### II. Normativa italiana

- ✓ **CAP:** pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche e le integrazioni al regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011

## I. Normativa europea

### ✓ CASP: IN CONSULTAZIONE PUBBLICA LA MODIFICA DEGLI RTS SUL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE

In data 4 dicembre 2024, EBA ha posto in consultazione [il progetto di norme tecniche di regolamentazione \(RTS\)](#) che modifica il Regolamento (UE) 2018/1108, in materia di criteri per nomina dei punti di contatto centrali (PCC) per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e loro funzioni, specificando i criteri in base ai quali i fornitori di servizi di crypto-attività (CASP) dovrebbero nominare un PCC per garantire la conformità agli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

In particolare, il progetto di RTS prevede:

- l'estensione alcune delle previsioni del Regolamento (UE) 2018/1108 anche ai CASP; e
- l'indicazione dei criteri in presenza dei quali è appropriata l'individuazione di un PCC da parte dei CASP.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 4 febbraio 2025.

### ✓ IFR: EBA PUBBLICA UN FINAL REPORT RECANTE UN NUOVO PROGETTO DI MODIFICA DEGLI ITS

In data 3 dicembre 2024, EBA ha pubblicato un [Final Report](#), recante il progetto finale di norme tecniche di implementazione (ITS) che modifica il Regolamento di attuazione (UE) 2021/2284 per quanto riguarda gli obblighi segnalatici relativamente ad alcuni requisiti relativi al fattore K.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte nel CRR3, è stato necessario aggiornare gli obblighi di segnalazioni di vigilanza in materia di:

- rischio di credito di controparte;
- rischio di mercato (K-NPR);
- rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA).

### ✓ CCP: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE UE IL REGOLAMENTO (UE) 2987/2024 E LA DIRETTIVA (UE) 2994/2024

In data 4 dicembre 2024, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 2987/2024](#) (il Regolamento 2987) e la [Direttiva \(UE\) 2994/2024](#) (la Direttiva 2994).

In particolare, il Regolamento 2987 modifica il Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR), il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) e il Regolamento (UE) 1131/2017 (MMFR) per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione.

La Direttiva 2994, invece, modifica la Direttive (CE) 65/2009 (UCITS), la Direttiva (UE) 36/2013 (CRD IV) e la Direttiva (UE) 2034/2019 (IFD) per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale.

Le modifiche sono volte a migliorare il quadro esistente, ed a ridurre il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali (specie di paesi terzi) e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale.

Il Regolamento 2987 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fatta eccezione per quelle modifiche la cui entrata in vigore è posticipata all'approvazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento EMIR, come modificato dall'articolo 1, punto 9), del presente Regolamento.

La Direttiva 2994 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

✓ **MiCAR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**

In data 3 dicembre 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2984/2024](#) che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione del regolamento (UE) 1114/2023 (MiCAR) per quanto riguarda moduli, formati e modelli per i *White Paper* sulle crypto-attività.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 23 dicembre 2025.

## II. Normativa italiana

✓ **BRRD: BANCA D'ITALIA SI CONFORMA AGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CAPACITÀ COMPLESSIVA DI RISANAMENTO DI BANCHE E SIM**

In data 3 dicembre 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato la propria [Nota n. 45](#) con cui ha attuato gli Orientamenti dell'EBA "Orientamenti in materia di capacità complessiva di risanamento di banche e SIM" (EBA/GL/2023/06) ai sensi degli articoli 5 e 7 e dell'allegato, sezione A, punto 1), della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) nonché del capo 1, sezione II, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1075, che specificano le modalità con le quali:

- gli enti dovrebbero includere nei propri piani di risanamento individuali e di gruppo una sintesi della loro capacità globale di risanamento (Overall Recovery Capacity, "ORC");
- le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità globale di risanamento degli enti nel contesto della valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo ai sensi degli articoli 6 e 8 della suddetta direttiva e del capo 1, sezione III, del suddetto regolamento delegato della Commissione.

In particolare, la Nota illustra le modalità con cui la Banca d'Italia intende dare attuazione agli Orientamenti e in particolare al principio di proporzionalità previsto nei per l'applicazione da parte di banche LSI con obblighi di risanamento semplificati e delle SIM.

Gli Orientamenti si applicano alle Banche e gruppi di banche, SIM e gruppi di SIM di cui all'articolo 55-bis del d.lgs. 58/1998 (TUF). Tuttavia, la Nota consente alle banche e alle imprese di investimento che possono redigere piani semplificati, di determinare la propria ORC tenendo conto delle semplificazioni già previste dalle [Disposizioni in materia di piani di risanamento](#), nonché la facoltà di:

- testare le opzioni in base ad un unico scenario che presenti un livello di severità conforme a quanto stabilito dalle GL;
- rappresentare l'ORC, di regola e salvo casi particolari, attraverso un solo indicatore di capitale e uno di liquidità tra quelli elencati nelle GL, a meno che tutti o alcuni di tali indicatori non siano stati sostituiti, già nel piano di risanamento, con altri più adeguati e positivamente valutati dalle autorità di vigilanza;

- quantificare l'ORC di capitale e di liquidità non come intervallo di valori (fra quelli minimi e massimi raggiunti dagli indicatori in ciascuno scenario ipotizzato), bensì come valore puntuale dato dalla somma degli impatti delle opzioni attivabili nell'unico scenario considerato, tenendo conto delle interconnessioni e dei vincoli di mutua esclusività di tali opzioni;
- quantificare la ORC, ove ritenuto preferibile, come somma degli impatti delle opzioni di risanamento sugli indicatori di capitale/liquidità calcolati sulle grandezze aziendali ad un'unica data di riferimento, senza tener conto degli effetti che opzioni di risanamento già eventualmente attivate in precedenza potrebbero aver avuto sul bilancio dell'ente.

Quanto previsto dalla Nota si applica a decorrere dal 5 dicembre 2024.

✓ CRR3: BANCA D'ITALIA CONSENTE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI L'APPLICAZIONE FACOLTATIVA ANTICIPATA.

In data 4 dicembre 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato una [Comunicazione](#) con la quale consente agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB (Intermediari 106) l'applicazione volontaria di alcune disposizioni prudenziali previste dal regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3).

In particolare, con tale Comunicazione si prevede che gli Intermediari 106 che ne facciano espressa comunicazione alla Banca d'Italia possano applicare, su base volontaria, le regole previste dal CRR3 a partire dal 1° gennaio 2025, secondo le modalità indicate nell'allegato della Comunicazione, fino all'adeguamento alla nuova normativa della Circolare 288 recante Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari.

Gli Intermediari 106 che esercitino tale facoltà dovranno applicare la normativa CRR3, secondo quanto specificato dalla Comunicazione, in modo non reversibile, per gli aspetti prudenziali e segnalatici ivi regolati.

La Comunicazione in oggetto entra in vigore il 5 dicembre 2024.

✓ CARTOLARIZZAZIONI STS: CONSOB SI CONFORMA AGLI ORIENTAMENTI EBA

In data 2 dicembre 2024, la Consob ha pubblicato l'[Avviso del 20 novembre 2024](#) con il quale l'Autorità di Vigilanza ha comunicato la propria decisione di conformarsi agli "Orientamenti EBA sui criteri STS per cartolarizzazioni nel bilancio e che modificano gli orientamenti ABE/GL/2018/08 e ABE/GL/2018/09 sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP e non ABCP" adottati il 27 maggio 2024 dall'Autorità europea ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2010/1095, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Gli orientamenti specificano in che modo i requisiti di semplicità, trasparenza e standardizzazione nonché i requisiti concernenti l'accordo sulla protezione del credito, l'agente terzo verificatore e il margine positivo sintetico, di cui agli articoli da 26-ter a 26-sexies del Regolamento (UE) 2010/1095, si applicano alla cartolarizzazione nel bilancio affinché tale cartolarizzazione sia considerata semplice, trasparente e standardizzata (STS).

## **Imprese di Assicurazione**

### **II. Normativa europea**

#### ✓ SOLVENCY II: EIOPA AVVIA SEI CONSULTAZIONI

In data 4 dicembre 2024, EIOPA ha posto in consultazione i seguenti atti, nel contesto del processo di revisione della Direttiva 2009/38/CE (Solvency II):

- [Consultazione](#) sul progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla gestione dei rischi per la sostenibilità, compresi i piani di rischio per la sostenibilità;
- [Consultazione](#) sugli Orientamenti relativi alla nozione di diversità per la selezione dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza;
- [Consultazione](#) sulla revisione degli Orientamenti in materia di parametri specifici dell'impresa;
- [Consultazione](#) sulla revisione degli Orientamenti in materia di esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard;
- [Consultazione](#) sulla revisione delle norme tecniche di implementazione (ITS) relativi agli elenchi delle esposizioni delle amministrazioni regionali e delle autorità locali verso le quali devono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 26 febbraio 2025 per tutte le consultazioni.

### **II. Normativa italiana**

#### ✓ CAP: PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N.38 DEL 3 GIUGNO 2011

In data 5 dicembre 2024, IVASS ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il proprio [Provvedimento del 26 novembre 2024](#), recante modifiche e integrazioni al [regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011](#) concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP).

Le modifiche consentono alle imprese – nel rispetto di precise condizioni e secondo modalità prestabilite – di proporre, ai clienti esistenti, una modifica contrattuale relativa alle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate al fine di avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 bis del Regolamento ISVAP n. 38/2011, considerando quindi l'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in un apposito “fondo utili” con natura di riserva matematica.

Il Provvedimento entra in vigore il 5 dicembre 2024.